



COMUNE DI ONANO (Provincia di Viterbo)

GIUNTA MUNICIPALE

Delibera n. 74 del 24/08/2024

Oggetto: Art.1 comma 557 della legge n. 311/2004 Autorizzazione dipendente Dott. Francesco Pesci

L'anno duemilaventiquattro e questo di ventiquattro del mese di agosto alle ore 9:45 in Onano nella Sala delle adunanze posta nella sede Comunale, si è riunita la Giunta Municipale per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor Biribicchi Pacifico - Sindaco

Componenti	Qualifica	Presenti	Assenti
Biribicchi Pacifico	Sindaco	s	
Scalabrella Giusto	Vicesindaco		s
Granocchia Franco	Assessore	s	

Presenti 2 Assenti 1

Partecipa il sottoscritto Dott. Francesco Pesci Vicesegretario del Comune incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente riconosciuta la validità del numero legale degli intervenuti per poter deliberare, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Premesso che con nota inoltrata in data 23.08.2024 Ns Prpt. N. 3163 da Comunità Montana Alta Tuscia Laziale, in persona del Commissario Straordinario, con la quale si chiedeva autorizzazione/nulla osta all'utilizzo presso La Comunità Montana Alta Tuscia Laziale nel periodo dal 01/09/2024 al 31/12/2024 del dipendente del Comune di Onano Dott. Francesco Pesci;

Considerato che la richiesta è stata avanzata per il numero massimo di 12 ore settimanali da svolgersi al di fuori dell'orario contrattuale e per un periodo di 4 mesi;

Richiamati

1. l'art. 1, comma 557, della legge 311 del 2004 che dispone “ i comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i consorzi tra enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza;”

2. il parere del Consiglio di Stato n.3764/2013 recepito e diramato dal ministero dell'Interno con la circolare n.2 del 26 maggio 2014, che nel confermare quanto già evidenziato con il proprio precedente parere n.2141 del 2005, ha ritenuto che: alla fattispecie di cui al comma 557, che costituisce una deroga al principio dell'unicità del rapporto di lavoro, può essere applicata, in quanto compatibile;

Rilevato che l'art.1 comma 557 della legge n. 311/2004 si atteggia come fonte di una normativa speciale, che introduce una deroga al principio espresso dall'art.53, comma 1 del D.lgs n°165/2001;

Rilevato che la circolare del Ministero dell'interno, n°2 del 21 ottobre 2005 stabilisce: “Qualora l'utilizzazione da parte dell'altro Ente, avvenga sulla base di un contratto di lavoro subordinato, la permanenza del rapporto presso l'Amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore (D.lgs 8 aprile 2003, n°66, come integrato e modificato dal D.lgs 19 luglio 2004, n°213) o della più favorevole disciplina stabilita in sede di contrattazione collettiva, in tema di:

- a. orario di lavoro giornaliero e settimanale che non può superare, nel cumulo dei due rapporti di lavoro, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario, con la conseguenza che il secondo rapporto di lavoro non può che essere a tempo parziale;
- b. periodo di riposo giornaliero e settimanale, che deve essere garantito tenendo conto dell'impegno lavorativo presso i due Enti;
- c. ferie annuali, che, trattandosi di un irrinunciabile periodo di riposo, devono essere fruito dal lavoratore nello stesso periodo, ovvero negli stessi periodi se frazionate;

Dato atto che :

- l'attività in questione non dovrà in ogni caso interferire con le esigenze di servizio né essere in conflitto con gli interessi dell'Amministrazione o comportare oneri per l'amministrazione stessa;
- che il rapporto di lavoro si svolgerà dal 01/09/2024 al 31/12/2024 per 4 mesi, salvo proroga;

Accertata la regolarità dell'istruttoria e l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art.6/bis L.241/1990 e del vigente Piano di Prevenzione della corruzione;

Acquisito il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 49 del Dlgs 267/2000

Con votazione unanime e favorevole dei voti legalmente espressi

DELIBERA

DI AUTORIZZARE, il dipendente Dott. Francesco Pesci a prestare attività lavorativa subordinata a tempo parziale dal 01.09.2024 e per 4 mesi, salvo proroga, fino a un massimo di 12 ore settimanali con i limiti giornalieri e annuali previsti dalle norme e dal CCNL di settore, in conformità dell'art. 1 – comma 557 – della legge n°311/2004, presso La Comunità Montana Alta Tuscia Laziale;

DI INVITARE La Comunità Montana Alta Tuscia Laziale , nell'utilizzo del dipendente, al rispetto delle prescrizioni previste dalla legge e dai contratti vigenti;

DI DARE ATTO che tale attività verrà espletata fuori dall'orario di servizio e i cui oneri sono a diretto carico della Comunità Montana Alta Tuscia Laziale;

DI ACCERTARE altresì che, in relazione al Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente e alla vigente normativa in materia di prevenzione della corruzione, non sussistono, alla data odierna, cause di incompatibilità o situazioni di conflitto di interesse che possano incidere sul presente provvedimento;

DI DISPORRE la pubblicazione della presente delibera su Amministrazione Trasparente.

Con separata votazione la Giunta Municipale delibera di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 134 del Dlgs 267/2000, stante la necessità di provvedere con urgenza.

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco

F.to *Biribicchi Pacifico*

Il Vicesegretario Comunale

F.to *Dott. Francesco Pesci*

**Parere regolarità
contabile**

(art.49 D.Lgs. 267/2000)

Favorevole

**Parere regolarità
Tecnica**

(art.49 D.Lgs. 267/2000)

Favorevole

Certificato di pubblicazione

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo on line nel sito istituzionale dell'ente ai sensi dell'Art.32 L.69/2009 e s.m. dal **24/08/2024** al **08/09/2024** al n. **439** del Registro delle Pubblicazioni

Il Vicesegretario Comunale

F.to Dott. Francesco Pesci

- E' stata trasmessa al Co.Re.Co. per il controllo:
- Ai sensi dell'Art.126 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 comma 1
- Su iniziativa del Consiglio o della Giunta (Art.127 comma 3 D.Lgs. 267/2000)
- A richiesta dei Sigg. Consiglieri nei limiti delle illegittimità denunciate (Art.127 comma 1 D.Lgs. 267/2000)

Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il

- Decorsi 10 giorni dalla data di inizio pubblicazione, non essendo pervenute richieste di invio al controllo (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000);
- Non essendo soggetta a controllo, in quanto meramente esecutiva di altra deliberazione;
- Perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134 comma 4 D.Lgs. 267/2000);
- Decorsi 30 giorni dalla ricezione dell'atto, dei chiarimenti o degli atti integrativi richiesti senza che il Co.Re.Co. abbia comunicato il provvedimento di annullamento (art. 134 D.Lgs. 267/2000);
- Avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di illegittimità con decisione N. del (Art.134 comma 1 D.Lgs. 267/2000).

Il Vicesegretario Comunale

F.to Dott. Francesco Pesci

Copia conforme all'originale per uso amministrativo

Li

Firme sostituite da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993